

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## CVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1389
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano. ( <i>Urgenza</i> ). (3366) . . . . .	1389
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1389, 1390, 1391, 1392 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1399 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405	
CODIGNOLA 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 1397, 1399, 1400, 1401, 1402, 1404, 1405	
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i> . . 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395 1396, 1397, 1399, 1400 1401, 1402 1403, 1404	
NATTA . . . . . 1391, 1393, 1395, 1396 1397, 1402, 1405	
ROFFI . . . . . 1392, 1399, 1400, 1402, 1404	
LEONE RAFFAELE . . . . . 1394, 1396	
BIGNARDI . . . . . 1396	
FRANCESCHINI . . . . . 1397	
CAIAZZA . . . . . 1397	
RIVERA . . . . . 1399, 1402, 1404, 1405	
PITZALIS . . . . . 1402	

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, Badini Confalonieri, De Lauro Matera Anna, Grezzi, Gui e Seroni, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Messinetti, Bignardi, Gaudioso, Di Paolantonio, Cortese e Brighenti.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

**Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (3366).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano ».

Nelle precedenti sedute abbiamo approvato, oltre le tabelle, sia pure con la riserva dell'approvazione da parte della V Commissione, l'articolo 1.

Ci eravamo quindi fermati su un articolo 1-bis, presentato dai deputati Natta, Codignola, Orlandi, Badini Confalonieri ed altri, in attesa della presentazione del disegno di legge preannunciato dal Ministro, relativo alla utilizzazione dei fondi accantonati sul piano della scuola.

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Poiché l'articolo aggiuntivo mira all'aumento del numero dei professori, esso si potrebbe esaminare quando si passerà a discutere appunto il disegno di legge n. 3488, in cui ci sono anche norme relative alla istituzione di nuove cattedre universitarie.

CODIGNOLA. A suo tempo si era chiesto di discutere insieme i due provvedimenti. Ma adesso non so se sia possibile inserire le nostre richieste nel disegno di legge n. 3488, perché questa legge mi pare che sia conformata in modo da usare soltanto i fondi accantonati fino alla terza annualità del piano. Quello che interessava i proponenti dell'emendamento era di assicurare una certa continuità nella istituzione dei posti di ruolo e degli assistenti al di là del primo anno a cui si riferisce la legge di utilizzo.

Proponevamo tre anni in modo da stabilire un minimo di programmazione per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale. Io non so se per questa nostra richiesta la sede più adatta sia il disegno di legge n. 3488 oppure il disegno di legge all'esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ricordo che ci siamo trovati in difficoltà per quanto riguarda la copertura e che ella aveva proposto la copertura mediante l'utilizzo dei fondi del piano della scuola. Poiché ora tali fondi sono organicamente utilizzati per uno specifico disegno di legge, mi sembra giusto che la norma di merito sia inserita nel provvedimento che dispone della copertura.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Codignola ha rilevato che la legge di utilizzo dei fondi finora accantonati sui finanziamenti del piano della scuola non può andare al di là del 1961-62, mentre l'articolo 1-bis prevedeva un certo numero di posti per un triennio. Ella sa, onorevole Codignola, che è stato promesso alle categorie di presentare al momento della discussione del piano della scuola un emendamento proprio per aumentare, per un certo numero di anni, i professori di ruolo e gli assistenti. Ma in occasione del provvedimento di utilizzo, a mio avviso, non si può procedere a tale forma di programmazione. Innanzi tutto le cattedre si danno anno per anno, e non è possibile subordinare l'assegnazione della cattedra « A » quest'anno e della cattedra « B » il prossimo anno, poiché esse si istituiscono in relazione alle necessità contingenti. Pertanto, semmai, questa forma di incremento progressivo, continuo, dei posti di ruolo si potrebbe esaminare in sede di esame del piano della scuola. Per ora, ci dobbiamo limitare all'anno cui si riferisce

l'utilizzo dei fondi ed è già un passo avanti la proposta di aumentare i ruoli dei professori universitari di cento posti rispetto alla legge del 1958.

D'altra parte non si può prevedere soltanto per il personale degli stanziamenti per il 1962-63 e per il 1963-64 senza preoccuparci di tutti gli altri settori, che pure avrebbero necessità di una espansione programmata.

Ripeto, resta ferma l'esigenza, che conditivamente pienamente e che sosterremo, che occorre aumentare il numero dei posti dei professori di ruolo e degli assistenti previsti dal piano della scuola. Ma per quest'anno non si può andare al di là degli stanziamenti del 1961-62, che in aggiunta a quelli già esistenti rendono disponibili 130 posti di professori di ruolo e 570 posti di assistente.

CODIGNOLA. Naturalmente il nostro emendamento relativo alla copertura dell'articolo 1-bis, viene a cadere, perché esso si riferiva al fondo globale, che ora viene utilizzato per il disegno di legge n. 3488. Però le dichiarazioni del Ministro evidentemente non possono darci la tranquillità per quanto riguarda particolarmente lo sviluppo dei posti di professore di ruolo, poiché egli, in sostanza, ha subordinato la possibilità di garantire questo sviluppo all'approvazione del piano decennale in tempo utile.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema si pone non soltanto per i professori, ma relativamente a tante altre questioni.

Noi ci auguriamo — e ritengo di avere gli elementi per ragionare in tale senso — che o il Piano, o qualcosa che lo sostituisca, potrà affrontare una programmazione organica dei problemi della scuola. È chiaro che questo provvedimento di utilizzo dei fondi costituisce una specie di pronto soccorso. Il problema si pone e si impone nei prossimi mesi.

Non posso al riguardo che ribadire la volontà del Governo, che del resto è dimostrata dalla prestazione del disegno di legge sull'utilizzo dei fondi, volta ad aumentare sia il nuclei professori sia quello degli assistenti previsto dal Piano.

CODIGNOLA. Per quanto concerne, comunque, l'emendamento, articolo 1-bis, saremmo disposti a lasciarlo cadere e a sostituirlo con il seguente:

« Qualora per due anni accademici consecutivi il numero degli studenti iscritti a un corso sia risultato superiore a 200 nelle facoltà scientifiche e a 400 nelle facoltà umanistiche, è obbligatoria la istituzione di una o più nuove cattedre della medesima disci-

plina. La richiesta del relativo concorso da parte della facoltà interessata dovrà avvenire entro il dicembre successivo ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche per questo punto direi all'onorevole Codignola di rinviare la questione al momento in cui si discuterà l'altra legge. Con quest'ultima legge, infatti, andiamo ad introdurre 100 nuovi posti di professori di ruolo; una parte di tali posti potrebbe essere utilizzata appunto in relazione alla proposta di procedere al raddoppio delle cattedre, in rapporto ad una certa popolazione studentesca.

Io ho già avuto occasione di palesare il mio pensiero in merito nel senso che non sono affatto contrario allo sdoppiamento delle cattedre sovraffollate. Comunque, mi sembra davvero opportuno rinviare la questione in sede di discussione dell'altro provvedimento, ed in relazione all'aumento delle cattedre, che ivi sarà esaminato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che la Commissione sia d'accordo sulle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro. Pertanto rimane stabilito che i proponenti più non insistono nell'articolo 1-bis, di cui avevamo approvato il primo comma, soltanto come principio, sulla seduta del 12 dicembre, salvo a riproporlo durante la discussione del disegno di legge n. 3488.

(Così rimane stabilito).

Era stato altresì proposto il seguente articolo aggiuntivo, sempre da parte degli onorevoli Natta, Orlandi, Badini Confalonieri, Romita, Codignola, Bignardi:

« Con apposita legge si provvederà alla istituzione di un ruolo di personale insegnante universitario a livello intermedio tra i professori di ruolo e gli assistenti ».

Mi sembra che, a proposito di detto articolo aggiuntivo, si fosse accennato alla possibilità di sostituirlo con un ordine del giorno.

NATTA. Noi avevamo presentato tale emendamento per ribadire alcune posizioni sulle quali si era più volte insistito. C'è al Senato una proposta di legge, di iniziativa di parlamentari della nostra parte, che concerne uguale argomento.

Non abbiamo tuttavia intenzione di insistere sull'emendamento stesso, ai fini di una soluzione immediata. Vedremo, eventualmente, al termine della seduta, di mutarlo in un ordine del giorno, ancora una volta sollecitatore della soluzione del problema.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

#### ART. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi, se compresi in una terna in concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto, è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.566.000, pari al coefficiente 522.

Agli incaricati esterni è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.350.000, pari al coefficiente 450, se liberi docenti e di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ».

Da parte degli onorevoli Codignola, Orlandi, Badini Confalonieri, Bignardi, Natta, Romita è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« I primi sei commi dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzioni a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi, se compresi in una terna in concorso a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della Direzione di un istituto, è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 740 mila, pari al coefficiente 580. Agli incaricati esterni, è corrisposta una retribuzione iniziale lorda di lire 1.440.000, pari al coefficiente 480, se liberi docenti, e di lire 1.140.000, pari al coefficiente 380, se cultori della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento.

Gli eventuali ulteriori incarichi conferiti ai professori di cui al 1° comma oppure a

coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruente di un reddito di lavoro subordinato, sono considerati incarichi interni.

La retribuzione per gli incaricati interni è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto per i professori incaricati esterni ».

In realtà il primo comma di detto emendamento è identico al primo comma dell'articolo 2 del testo governativo. La stessa cosa dicasi per il secondo comma eccezion fatta per i coefficienti. Per quanto riguarda infatti gli incaricati esterni, il testo governativo stabilisce il coefficiente 450, mentre l'emendamento porta lo stesso a 480 (noi abbiamo votato, in sede di esame delle tabelle, 500), mentre per i cultori della materia, l'emendamento porta il 309 del testo governativo, ratificato in sede di votazione delle tabelle, a 380.

CODIGNOLA. Noi preferiamo, caso mai, mantenere il 480, al posto del 500, ed alzare il 309 a 380.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io stavo cercando di facilitare un lavoro di coordinamento che venisse incontro proprio all'emendamento da loro presentato.

Faccio presente comunque che « cultore della materia » è proprio il gradino iniziale di coloro ai quali può essere conferito un incarico.

ROFFI. Ma si tratta sempre di persone alle quali viene conferito un incarico.

Le cose dette ieri dall'onorevole Leone hanno certamente una loro logica; se esse si vedono però inquadrare nelle necessità attuali del mondo universitario, si capisce come obbediscano ad altra logica. Non si può infatti fare un parallelo troppo stretto con le scuole secondarie.

Per quel che concerne il punto attualmente in discussione, mi sembrerebbe che un distacco tra il semplice assistente e l'incaricato (deve essere un cultore della materia veramente egregio per ottenere l'incarico), debba sussistere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo veramente creerebbe un disordine; gli assistenti sono scontenti di un diverso trattamento.

Non mi sembra il caso di creare una differenza di trattamento con gli assistenti universitari, tanto più che gli incaricati si proclamano soddisfatti del trattamento che qui viene assicurato.

PRESIDENTE, *Relatore*. La situazione degli incaricati viene notevolmente migliorata rispetto a quella che è oggi.

NATTA. Credo che bisogna rivedere il secondo comma, cioè quello che chiamiamo secondo comma, portando in questo anche i coefficienti degli incaricati esterni, perché la legge del 1958 ha un riflesso su come è congegnato il primo comma.

CODIGNOLA. L'articolo 21 della legge n. 311 al terzo comma così recita: « Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento » e questo è ripetuto nel terzo comma del nostro emendamento sostitutivo; l'articolo, poi, così seguita: « per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma ». Il nostro quarto comma invece dice che « gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruente di un reddito di lavoro subordinato sono considerati incaricati interni ». Questa parte, pertanto, è diversa dall'articolo 21 della legge n. 311. Cioè lo stesso argomento viene trattato dal sesto comma dell'articolo 21 della suddetta legge. È una questione di ordine formale.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'applicazione di questa materia non dà luogo a nessun equivoco: qui si tratta di mutare soltanto i coefficienti. Se siamo d'accordo sul mutamento dei coefficienti, possiamo procedere.

CODIGNOLA. C'è la questione del terzo incarico. Il quinto comma della legge n. 311 dice che un terzo incarico non retribuito può essere conferito soltanto in caso straordinario.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo non è favorevole per motivi di copertura. Faccio cioè la consueta riserva. La V Commissione poi dovrà pronunciarsi.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'emendamento concerne solo aspetti formali. Mi sembra che possiamo stare al testo governativo, tranne l'aggiornamento dei coefficienti ai nuovi valori che abbiamo approvato nelle tabelle.

Pongo, dunque, in votazione l'articolo 2 nel testo del Governo, con la modifica dei coefficienti: 522 in 580 e 450 in 500, e salvo naturalmente il parere della V Commissione.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Natta, Orlandi, Badini Confalonieri, Codignola, Bignardi, Romita hanno presentato il seguente articolo 2-bis:

« Ai professori di ruolo e incaricati è estesa l'indennità di cui all'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349, con le modalità e i limiti ivi previsti ».

Si tratta in sostanza di estendere l'indennità di rischio anche ai professori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere nettamente contrario a questo emendamento. Si verrebbe infatti a creare una differenziazione all'interno della categoria dei professori e i professori assolutamente non vogliono differenze di trattamento e discriminazioni.

NATTA. Lo possiamo lasciare per gli incaricati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma anche in quel caso si vengono a creare delle sperequazioni.

CODIGNOLA. Per gli assistenti esiste questa indennità di rischio e comporta naturalmente una differenza di trattamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È un caso diverso. Gli assistenti restano sul posto, mentre il professore dopo un'ora va via. L'associazione dei professori ci ha dichiarato di non essere favorevole a questa differenziazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. I presentatori non insistono sull'emendamento 2-bis.

Passiamo all'articolo 3, che non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione:

## ART. 3.

Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.

Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-1962.

L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte del preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istru-

zione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

## ART. 4.

Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.

Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purché il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, que-

sto trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Pongo in votazione il primo e il secondo comma a cui non sono stati presentati emendamenti.

*(Sono approvati).*

Gli onorevoli Romita, Codignola, Bignardi, Badini Confalonieri, Natta, Orlandi hanno presentato i seguenti due emendamenti:

*« Sostituire il terzo comma con il seguente:*

*« Si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati. Si applicano per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo »;*

*« Aggiungere in calce all'articolo il quarto comma:*

*« I professori incaricati esterni che lo desiderano potranno optare per la continuazione dell'attuale trattamento previdenziale ».*

Credo che il personale sarebbe lieto se almeno il secondo emendamento fosse accolto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.* Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 prevedono il trattamento di quiescenza, quindi anche il terzo comma si dovrebbe riferire al trattamento pensionistico. Preferisco la formula del testo governativo.

Per quanto concerne il secondo emendamento, sono d'accordo, ma mi sembra che bisognerebbe mettere un limite di tempo per esercitare l'opzione.

LEONE RAFFAELE. Per la legge 28 luglio 1961, n. 831, dopo vario esame stabilimmo il limite di un anno. Propongo che sia usata la stessa dizione di quella legge.

CODIGNOLA. Se ho ben capito, il Ministro è favorevole soltanto al secondo emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore.* Esatto. Esso potrebbe essere collocato alla fine dell'articolo.

Poiché i proponenti non insistono nel primo emendamento, pongo in votazione i commi dal terzo fino alla fine dell'articolo.

*(Sono approvati).*

Alla fine dell'articolo va il comma aggiuntivo che può essere così formulato:

*« Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».*

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

#### ART. 5.

Le deliberazioni relative agli incarichi d'insegnamento per l'anno accademico successivo debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio.

È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione Prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresì, la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma di detto articolo, in merito al quale non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Per quel che concerne il terzo e il quarto comma, esiste una proposta di soppressione avanzata dagli onorevoli Badini Confalonieri, Natta, Orlandi, Bignardi, Codignola, Romita.

Onorevoli colleghi, io debbo dire che quella di cui ai commi che si vogliono sopprimere — facoltà del rettore di provvedere al decreto di conferimento — sembra a me una disposizione estremamente utile.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza, a questo punto, Governo e Ministero si sono autolimitati, dando al rettore determinati poteri che finora erano appannaggio del Ministero. Cosa si vuole con l'emendamento soppressivo? Restare all'attuale sistema di centralizzazione?

Se la Commissione ritiene di dover mantenere l'odierna situazione...

CODIGNOLA. Gli incaricati considerano una conquista quella, ottenuta con la legge del 1958, della nomina ministeriale.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Queste cose in Aula non le direste...

Io ritengo che la norma prevista dal testo governativo contribuisca al buon andamento degli istituti universitari.

CODIGNOLA. Dichiaro di rinunciare all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo quindi in votazione il terzo e quarto comma dell'articolo 5, così come sono nel disegno di legge.

(Sono approvati).

Dagli onorevoli Romita, Badini Confalonieri, Natta, Codignola, Orlandi, Bignardi, è stato proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Qualora per un incarico di insegnamento un Consiglio di facoltà non abbia ottemperato senza motivata deliberazione a quanto disposto nel presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione procede al conferimento di tale incarico, appena scaduta la proroga di cui al secondo comma, mediante la conferma del professore incaricato del precedente anno accademico ».

A mio modo di vedere, l'emendamento è gravemente lesivo dell'autonomia universitaria.

Mi sembra, infatti, grave infrazione alla stessa il sostituire il Ministro nella scelta del docente, mentre muovo molte riserve dal

punto di vista dell'opportunità pratica della norma suggerita...

NATTA. Quanto da noi suggerito è lesivo della pigrizia, non dell'autonomia universitaria!

PRESIDENTE, *Relatore*. C'è da tener presente che a volte la Facoltà ritarda in quanto non desidera confermare una certa persona, né ha ancora trovato chi possa sostituirla.

Io ricordo che nella mia Università, mentre si era riuniti per decidere circa il conferimento di un determinato incarico, bussò alla porta un professore con in mano una lettera del Ministro... Ma erano altri tempi!... Fu scacciato dall'aula, codesto professore, nonostante la lettera in cui si diceva che era lui il nuovo incaricato...

Desideriamo riportare una situazione del genere?

CODIGNOLA. Perfettamente d'accordo con quanto ella dice, onorevole Presidente. Non sembra comunque a me che il comma aggiuntivo da noi proposto possa riferirsi all'esempio a cui ha fatto cenno.

Per mezzo dei primi due commi dell'articolo 5, noi ci siamo voluti garantire circa l'adozione delle delibere relative agli incarichi entro il 15 luglio, al più tardi, entro il 31 luglio; il tutto ai fini del buon funzionamento dell'Università e della tranquillità degli interessati.

Il nostro emendamento aggiunge che, qualora gli organi accademici non intendano avvalersi della facoltà loro concessa con i primi due commi, scatta, per così dire, un meccanismo secondo il quale al conferimento procede il Ministro della pubblica istruzione.

È una sanzione alla pigrizia eventuale, o al disaccordo degli organici accademici, i quali se, non desiderano confermare un incaricato, debbono adottare apposita delibera.

Non è lesivo dell'autonomia universitaria quanto da noi proposto; anzi, è addirittura di stimolo alla stessa, in quanto tende a spingere le università ad avvalersi di un loro diritto...

PRESIDENTE, *Relatore*. Debbo dire che una deliberazione negativa, in materia di incarichi, è stranissima... È un principio del tutto nuovo...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi ci troviamo di fronte ad una norma che costituirebbe un attentato all'autonomia dell'Università. In sostanza, infatti, ci troviamo di fronte ad una volontà negativa espressa — sia pure indirettamente — nei riguardi di un incaricato, alla quale si vuole sostituire la volontà del Ministro.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Noi già nei primi due commi dell'articolo facciamo un esperimento, perché per la prima volta nella legislazione universitaria mettiamo un termine entro il quale si debbono adottare certe deliberazioni. Qualora questo sistema dovesse dare luogo ad inconvenienti, provvederemo in sede di riforma universitaria.

Mi sono per esempio trovato di fronte a casi di questo genere: un incaricato che aveva fatto otto ore di insegnamento; se in questo caso la facoltà non delibera, allora interviene il Ministro...

PRESIDENTE, *Relatore*. Non delibera perché non è opportuno e non è prudente che deliberi...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo quindi che per ora ci possiamo contentare e vedere l'esito, tanto più che non stiamo facendo in questa sede la riforma definitiva dell'Università. Queste, ripeto, sono tutte esperienze in vista della riforma universitaria che certamente verrà e siamo tutti d'accordo che debba essere fatta.

In questo momento non credo sia opportuno fare di più, perché ci potremmo trovare di fronte ad un incaricato che ha fatto due lezioni...

NATTA. Ma perché il Consiglio di facoltà non ha il coraggio di non confermare l'incaricato che ha fatto soltanto due lezioni?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema è più vasto. Comunque nulla vieta che in sede di riforma universitaria si possa porre un minimo effettivo di ore di lavoro.

LEONE RAFFAELE. Il meccanismo introdotto al comma primo non fa obbligo della deliberazione?

CODIGNOLA. Ma manca la sanzione.

LEONE RAFFAELE. Il comma secondo dice che è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni, qualora, per comprovati motivi, gli organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte di incarichi entro il termine del 15 luglio. Quindi questa facoltà è usata dal Ministro sempre che ci siano i comprovati motivi che il Ministro chiederà e esaminerà. Introducendo il comma presentato dal collega Romita, si viene a distruggere proprio la motivazione richiesta dal secondo comma, e si dà alle facoltà argomento per non provvedere: tanto più ci può pensare il Ministro!

NATTA. Noi stabiliamo un certo sistema per l'assegnazione degli incarichi. Se le facoltà entro il termine del 15 luglio non asse-

gnano degli incarichi, possono provvedere successivamente alla nomina di un incaricato?

PRESIDENTE, *Relatore*. Esiste un termine perentorio che è indicativo. Si può anche mettere una sanzione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il secondo comma perfeziona il sistema e rende il termine non più solo indicativo.

NATTA. Se si dice che dopo la proroga di 15 giorni non possono essere più assegnati gli incarichi, siamo d'accordo, ma se si dice che anche dopo tale proroga c'è la possibilità da parte della facoltà di confermare l'incarico, allora non siamo d'accordo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo non è stato detto. Le deliberazioni relative agli incarichi d'insegnamento per l'anno accademico successivo debbono essere adottate dai competenti organi accademici entro il 15 luglio. E il fatto che dopo il 15 luglio non si possa più provvedere, questo costituisce una sanzione. È un termine perentorio: al di là del 15 luglio non possono essere adottate deliberazioni relative ad incarichi.

NATTA. Se l'interpretazione che ha dato il Ministro significa che dopo il 30 luglio non si possono più conferire incarichi, le nostre preoccupazioni vengono a cadere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quando al primo comma dell'articolo 5 è detto espressamente che le deliberazioni debbono essere adottate entro il 15 luglio, l'interpretazione non può essere che quella. Le deliberazioni adottate oltre quel termine non sono più legittime.

BIGNARDI. Mi permetto di proporre una diversa formulazione del comma:

« Qualora per un incarico di insegnamento un Consiglio di facoltà non abbia ottemperato senza motivata deliberazione a quanto disposto nel presente articolo, il Rettore dell'Università o Istituto d'istruzione superiore, informato tempestivamente il preside della Facoltà ed i rappresentanti della categoria interessata, propone al Ministro della pubblica istruzione che venga conferito tale incarico, appena scaduto il termine di cui al primo e secondo comma e comunque non oltre 15 giorni da tale data, mediante la conferma del professore incaricato del precedente anno accademico ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con questa formulazione indirettamente autorizziamo a non provvedere nei termini.

CODIGNOLA. Ritengo che si dovrebbe rendere esplicito quanto il Ministro ha dichiarato e che per conto nostro è sufficiente. Sol-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

tanto non ci nascondiamo la possibilità che qualche facoltà provveda dopo il 30 luglio. Questa sarebbe una deliberazione illegittima, ma bisogna dirlo espressamente: non possono essere consentiti incarichi successivamente al 30 luglio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Però può avvenire che il professore sia trasferito fra settembre e ottobre ad un'altra Università.

PRESIDENTE, *Relatore*. È pericoloso rendere il termine troppo rigido. La formula migliore ritengo che sia quella del testo governativo.

CODIGNOLA. Ma le deliberazioni prese dopo il 30 luglio sono legittime oppure no? Io direi che bisogna stabilire il principio per lo meno per quanto riguarda la decadenza, per coloro che sono in attesa di conoscere la conferma dell'incaricato deve essere fissata entro il 30 luglio? In questo modo almeno c'è la sicurezza.

FRANCESCHINI. Non è detto che il mancato conferimento significhi esclusione esplicita.

Bisogna lasciare libertà di manovra alle facoltà. Le stesse debbono provvedere entro il 15 luglio a conferire i vari incarichi (come il Ministero, entro il mese di settembre, deve aver dato vita a certi adempimenti); ciò non toglie che un « non confermato » a luglio, possa riuscir a novembre...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In un unico caso si dovrebbe derogare dal termine previsto del 15 luglio, nel caso cioè, di una cattedra resasi libera a seguito di trasferimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si dovrebbe, a mio avviso, considerare un'altra eventualità ancora; quella cioè che, pur avendosi intenzione di giovare delle terne, non si sia sicuri ancora...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si aspetta un anno, in questo caso. Tutti sappiamo benissimo che le commissioni di concorso prima di gennaio non possono decidere e così dovremmo lasciare l'insegnamento scoperto fino a febbraio.

PRESIDENTE, *Relatore*. E così facciamo perdere un anno a tutti i ternati...

CODIGNOLA. Ma ci sono anche gli studenti nelle università, oltre ai professori! Gli studenti che hanno pur diritto ad un insegnamento!

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe, anche per il caso che ho considerato, portare una

deroga (nomina cioè al 1° novembre, per esempio) al termine fissato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non è possibile ammettere che possa con legge prevedersi che una cattedra resti vuota fino all'espletamento di un concorso, il quale non si decide mai entro ottobre-novembre, ma a gennaio-febbraio. Il che significa che non si potrebbe prevedere la copertura della cattedra per il 1° novembre.

PRESIDENTE, *Relatore*. Esisteva una norma, in rapporto alla quale i concorsi dovevano essere conclusi entro il mese di ottobre. Si arrivò, poi, a novembre. Ora a gennaio...

NATTA. Questo, onorevole Presidente, è uno dei motivi del disordine universitario. Ma non lo dobbiamo avallare...

CODIGNOLA. Forse si potrebbe risolvere la questione sostituendo alla parola « possono » quella « non debbono » ed inserendo, dopo i primi due commi, le parole: « la norma di cui ai precedenti commi non si applica in caso di trasferimento del titolare ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io lascerei i primi due commi così come sono nel testo governativo; ma sarei dell'avviso di inserire un comma che dicesse appunto che nel caso di cattedre i cui titolari siano stati trasferiti, le deliberazioni possono essere adottate anche successivamente ai termini indicati.

FRANCESCHINI. È superfluo.

CAIAZZA. Io non condivido l'impostazione data con detto emendamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La formulazione definitiva dell'emendamento potrebbe essere la seguente: « Si può provvedere al conferimento di incarichi anche oltre i termini previsti dai precedenti commi, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia il cui titolare, professore di ruolo, sia trasferito ad altra facoltà ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'inserimento del comma aggiuntivo ora letto dall'onorevole Ministro, subito dopo il secondo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Faccio presente che al primo comma dell'articolo 5, già votato, sarebbe forse bene sostituire a « deliberazioni relative agli incarichi », « deliberazioni relative alle proposte di incarichi ». Questo si potrà, comunque, vedere in sede di coordinamento.

Pongo ora in votazione i due commi successivi, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 5, nel suo complesso, di cui leggo il testo definitivo:

## ART. 5.

Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.

È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

Oltre i termini previsti dai precedenti commi, si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia, il cui titolare, professore di ruolo, sia stato trasferito ad altra facoltà in data successiva ai termini medesimi.

L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresì, la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

## ART. 6.

Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima sezione del

Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi.

La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà competente che la correda del proprio parere.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione Prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.

La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.

Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, 1° comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche al periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.

Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'articolo 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.

C'è soltanto un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rivera. Intanto possiamo votare il testo dell'articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rivera è il seguente:

« Ai professori universitari incaricati e agli assistenti universitari di ruolo assunti nei ruoli degli istituti di istruzione media, il servizio prestato quali professori universitari incaricati o quali assistenti universitari di ruolo viene computato fino ad un massimo di 5 o di 7 anni rispettivamente ai fini del raggiungimento delle anzianità di servizio di ruolo di 10 e di 14 anni richieste per poter partecipare ai concorsi a posti di preside o di ispettore centrale per l'istruzione secondaria ».

Onorevole Rivera, insiste ?

RIVERA. Volevo almeno chiarire il pensiero. È interesse dell'Università e della scuola media che ci sia un flusso di personale universitario che vada alla scuola media. Questo per tante ragioni: sia per alleggerire l'insegnamento universitario troppo carico di assistenti, sia perché in questo momento i professori di scuola media hanno una situazione economica migliore di quella degli assistenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non con questa legge.

RIVERA. Comunque non li scavalcano.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché l'onorevole Rivera non ha avuto il piacere di assistere alla discussione di ieri, gli ricorderò che la carriera degli assistenti universitari è migliorata rispetto a quella dei professori di scuola media.

Il suo emendamento sarebbe contrario all'indirizzo che è stato preso ieri sera di cercare di mantenere questo personale nell'Università.

RIVERA. Ci sono dei casi in cui è meglio che l'assistente universitario non rimanga nell'Università, come nel caso di una persona che abbia grande passione didattica e non abbia attitudine sperimentale. Esistono di questi casi. E allora l'uscita dall'Università è utile sia all'Università, sia alla scuola media.

Comunque dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta ».

Gli onorevoli Badini Confalonieri, Codignola, Romita, Natta, Bignardi, Orlandi hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta. I professori che verranno assunti nei ruoli della scuola secondaria per aver tenuto un incarico universitario, potranno essere comandati in deroga alle limitazioni previste dal presente articolo ».

CODIGNOLA. Vorrei fare presente questa situazione: l'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, non prevede nessuna scala di precedenza obiettiva per quanto riguarda il conferimento degli incarichi, che è rilasciato alla discrezionalità dell'amministrazione. Il fatto che i comandi sono aumentati da cinquanta a settanta è importante, purché si stabilisca il principio della graduatoria da fissare fra coloro che possono avere il comando e il principio che in ogni caso coloro che hanno tenuto un incarico universitario possono avere senz'altro il comando anche in deroga al numero massimo stabilito.

Attualmente esiste una situazione discriminatoria che crea delle ingiustizie. Ci sono casi di professori che ottengono un incarico pur avendo una preparazione accademica inferiore ad altri. C'è un numero prefissato e non è stabilita una scala di priorità dei valori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È pericolosissimo stabilire una scala di priorità, perché ci sono dei casi che non si possono ipotizzare.

Per esempio, una legge crea un Istituto per le opere di Leopardi (purtroppo abbiamo una quantità di leggine di questo tipo); ebbene, come avviene di solito ogni volta per leggi di tale genere, si sceglie uno specialista dei licei al quale si dà il comando.

Non direi che si debba fare un'eccezione soltanto per coloro che hanno incarichi universitari. Anzi, io suggerirei di rendere più rigida la norma, nel senso che al di là del limite di 70 comandi non si può andare.

Se vogliamo favorire il fenomeno dell'espansione scolastica — pensate a quella che sarà l'espansione degli istituti di secondo grado — se non vogliamo togliere i migliori docenti all'Università direi che non si deve assolutamente andare al di là del limite massimo di 70.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ROFFI. Però all'interno di questo numero massimo rimane valida l'osservazione dell'onorevole Codignola, per l'introduzione di un criterio direttivo di valutazione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il professore Farabino, per esempio, mi ha chiesto il comando di un professore, che è unico specialista, in Italia, di testi greci. Non potrei io in questo caso subordinare l'autorizzazione al comando a rapporti e graduatorie.

CODIGNOLA. Noi ci riferiamo soltanto al comando di insegnamento. L'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si riferisce agli incarichi di insegnamento, e il numero degli insegnanti secondari provvisti di libera docenza sono un numero modestissimo, che non dovrebbe arrivare a 70.

Ci preoccupiamo del fatto che esiste un potere discrezionale dell'amministrazione che effettivamente può creare delle ingiustizie.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il comando non è in rapporto all'interesse dell'individuo, ma all'esigenza dell'Università. Può darsi che convenga preferire un comando in una materia fondamentale come per esempio diritto civile, anziché di un'altra, come paleografia.

CODIGNOLA. Non insistiamo nel nostro emendamento; tuttavia, affinché il Ministro possa stabilire un certo criterio obiettivo, si può aggiungere all'articolo 7 la seguente dizione:

« da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 7 in questa formulazione:

« L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 8.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella A annessa alla legge stessa

sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella B allegata alla presente legge:

« Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia favorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza alla classe precedente, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.

La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 402 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Dagli onorevoli Codignola, Romita, Natta, Bignardi, Orlandi, Badini Confalonieri è stato presentato a tale articolo il seguente emendamento:

« Sostituire al terzo, quarto e quinto comma i seguenti:

« All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la sesta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente facoltà o scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività espletata, gli assistenti ordinari conseguono la quinta classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la sesta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

« Le classi di stipendio quarta e terza sono attribuite al compimento del quarto anno di

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

appartenenza alla classe precedente, salvo la osservanza, nel caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10. Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento del terzo anno di appartenenza alla classe precedente.

« La attribuzione della terza classe di stipendio spetta immediatamente agli assistenti ordinari che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza e che abbiano compiuto i due anni di appartenenza alla sesta classe di stipendio ».

Tale emendamento è però decaduto, a seguito di quanto abbiamo approvato circa la tabella B, relativa agli assistenti.

Occorre invece modificare, al penultimo comma del testo governativo, in rapporto ai mutamenti apportati alle tabelle, il coefficiente 402 in 420.

Pongo in votazione l'articolo 8, secondo la formulazione originaria sostituendo, al penultimo comma, al coefficiente 420.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

## ART. 9.

Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiute nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

Da parte dell'onorevole Rivera, e da parte degli onorevoli Natta, Badini Confalonieri, Romita, Codignola, Orlandi, Bignardi, sono state avanzate proposte di soppressione di tale articolo. Si tratta dell'istituzione di un registro, da cui è possibile controllare l'attività svolta. Gli assistenti non lo gradiscono. Io ritengo, invece, che esso costituisca la valorizzazione prima dei compiti di assistente; è l'equivalente del libretto delle lezioni tenuto dal professore. Capisco che possa essere secante...

CODIGNOLA. Noi chiediamo la soppressione della norma relativa all'articolo 9 in quanto, a nostro avviso, essa è discriminatoria. Se vogliamo metterci sul piano dei controlli, dobbiamo cominciare con l'istituirne per i professori di ruolo. Nessuna norma ci garantisce circa la funzionalità di questi ultimi, e tutti noi sappiamo, purtroppo, come accanto alla maggioranza di professori che

compiono onorevolmente il loro dovere, esistono alcuni professori...

PRESIDENTE, *Relatore*. La norma esiste, ed è identica a questa.

CODIGNOLA. Il che prova, esattamente, che essa non serve a niente.

Bisognerebbe, allora, dire che la norma prevista per i professori viene estesa agli assistenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In corso di trattative fu prospettata tale ipotesi (estensione agli assistenti delle norme previste per i professori i quali sono tenuti ad avere un libretto sul quale annotare le lezioni tenute), ma gli assistenti non lo gradirono, mentre fu accettata l'odierna formulazione.

Quanto alla norma concernente i professori, non è esatto che essa non serva a niente. Alla fine dell'anno, infatti, qualora si veda che i medesimi hanno fatto poche lezioni, sono chiamati a giustificarsi. È sempre qualcosa, che, secondo me, non conviene abbandonare. Caso mai, in sede di riforma della Università, cercheremo di dare una maggiore serietà alla tenuta di quel libretto.

CODIGNOLA. La nostra richiesta soppressiva può essere interpretata in modo diverso dalla nostra volontà. Noi non intendiamo affatto di ridurre questi controlli che riteniamo; anzi, insufficienti.

Pensavamo che un controllo del genere di quello previsto per gli assistenti, potesse essere esteso a tutti i docenti in generale; pensiamo, altresì, che i professori debbono, a parte il numero delle lezioni fatte, indicare gli studi, le attività di istituto, ecc. A noi interessa proprio questo, che non si limitino, cioè, a dire di aver fatto alcune lezioni...

PRESIDENTE, *Relatore*. Per il professore ordinario l'attività di lezione è quella dominante, mentre per l'assistente, l'attività dominante non è quella di fare lezione, bensì di assistere, appunto, gli studenti.

La norma per i professori, alla quale si fa ripetutamente cenno, è l'articolo 39 del Regolamento generale universitario e dice che per ogni corso si deve tenere un registro nel quale notare, giorno per giorno, l'argomento della lezione o della esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Tale registro, munito del visto del preside della facoltà o del direttore della scuola, deve essere, alla fine delle lezioni, o ad ogni richiesta del rettore o del direttore competente, consegnato alla segreteria dell'Università.

Mi pare che la norma sia abbastanza severa.

CODIGNOLA. Ella, onorevole Presidente, ha detto che i professori debbono fare soltanto lezione; non sono d'accordo con questo.

Comunque, si pone allora il problema di modificare, in questa occasione, l'articolo del Regolamento generale universitario a cui ella ha fatto riferimento, nel senso di estenderlo anche agli assistenti.

PITZALIS. Io mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 9.

ROFFI. Ma noi non chiediamo più la soppressione, bensì la estensione del provvedimento anche ai professori di ruolo.

PITZALIS. Ed io sono contrario anche a tale nuova impostazione.

L'articolo, così come è congegnato nel disegno di legge, è utile e necessario. Se non altro, richiama alla applicazione dell'articolo del Regolamento generale universitario, che i professori in verità non applicano molto sovente.

Io potrei portare esemplificazioni di professori di ruolo che fanno fare ordinariamente le lezioni dai loro assistenti!

Ora, l'esistenza del registro di cui all'articolo, registro sul quale deve essere segnato ciò che un assistente fa, richiama al proprio dovere anche il professore di ruolo o l'incaricato.

Pertanto, desidererei che la norma fosse approvata, così come risulta sul disegno di legge.

NATTA. Ma parliamoci chiaro, neppure nelle scuole secondarie tengono più il registro!

RIVERA. Per chi scrive l'assistente il registro? Per il professore, è ovvio. Ma gli assistenti sono continuamente sorvegliati dal professore che sa perfettamente quello che non fanno. Mi pare che qui stiamo perdendoci in dettagli.

PRESIDENTE, *Relatore*. In questo momento in cui stiamo assistendo ad uno scivolamento del costume, queste norme, a mio avviso, sono le più importanti. Ed io le rafforzerei, non le attenuerei. Gli assistenti mettano nel libretto anche i servizi che hanno tenuto per il proprio professore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non bisogna dimenticare che c'è una norma del regolamento e quindi, in sostanza, nel momento in cui poniamo a carico dell'assistente tale onere, si viene a richiamare anche l'obbligo che esiste per i professori.

CODIGNOLA. Si potrebbe aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 9, che l'articolo 39 del regolamento della pubblica istruzione si riferisce anche all'attività di ricerca.

PRESIDENTE, *Relatore*. Un professore universitario non può dire nel suo libretto che sta facendo una ricerca.

L'articolo del regolamento dice: « Ciascun professore sia di ruolo, sia incaricato, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione tenuta apponendovi la firma ».

ROFFI. Soltanto se estendiamo quella dizione ai professori di ruolo la norma ha un senso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si può chiedere al professore universitario che annoti i suoi studi. Quello che credo si possa fare è riconfermare nella legge la norma del regolamento universitario, che si va attenuando nella sua applicazione. Si potrebbe iniziare l'articolo 9 con le parole: « Fermo restando l'articolo 39 del regolamento universitario... ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Gli emendamenti soppressivi dell'articolo 9 sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 9 in questa formulazione:

« Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico ».

(È approvato).

Gli onorevoli Pitzalis e Limoni propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« In caso di accertato e contestato inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, gli assistenti sia di ruolo, sia non di ruolo, potranno essere dispensati dall'incarico dietro parere del Consiglio di facoltà ».

PITZALIS. L'emendamento che abbiamo approvato è molto importante, ma senza una sanzione, non ha alcun valore. Con il comma aggiuntivo, invece, chi non osserva la norma, può essere esonerato dall'incarico.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Pitzalis, la norma stabilita dall'articolo 9 costituisce un notevole passo avanti. Il problema delle sanzioni eventuali lo affronteremo in sede di riforma universitaria.

PITZALIS. Ritengo che bisogna porre una disciplina per quanto riguarda l'ordine degli insegnamenti, altrimenti l'Università non

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

uscirà più dalla crisi in cui si dibatte. Comunque, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

## ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università od Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incarichi nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

## ART. 11.

L'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia in cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la fine dell'anno accademico medesimo. L'eventuale cessazione, per mancato conseguimento

della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irripetibilità degli assegni.

Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione Prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione i primi tre commi ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Gli onorevoli Orlandi, Bignardi, Natta, Romita, Badini Confalonieri, Codignola propongono di inserire tra il terzo e il quarto comma i seguenti due commi aggiuntivi:

« L'assistente che non abbia conseguita, a termine dei commi precedenti, l'abilitazione alla libera docenza può, su motivata proposta del Consiglio di facoltà, essere trattenuto in servizio fino all'espletamento degli esami di libera docenza, per la stessa materia o per materia affine, della sessione immediatamente successiva alla quale egli abbia diritto di presentarsi. La permanenza in servizio non può, comunque, protrarsi oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo.

E' anche trattenuto in servizio oltre il decimo anno, ma non oltre il tredicesimo, l'assistente la cui materia o materia affine non sia stata compresa nel bando di esame di libera docenza indetto nell'anno in cui compia il decennio di servizio di ruolo ».

Questo emendamento equivale a dire che la permanenza in servizio dell'assistente, che non sia libero docente, è portata a 13 anni, e non sarà più possibile mandare via un assistente, che in dieci anni non ha fatto nulla.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che la Commissione abbia dato un

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

indirizzo ai suoi lavori nel senso di rendere più impegnativa la funzione degli assistenti e dei docenti. Però, dopo questa premessa, si vuole ora consentire che essi possano conseguire la libera docenza in tredici anni invece che in dieci. Questo, a mio avviso, non corrisponde alla linea che finora ha tenuto la Commissione.

Debbo dire altresì che già si è instaurata la prassi, ammessa dalla Corte dei conti, di attendere qualche mese, allo scadere del decimo anno, quando è bandito un concorso. È una prassi consolidata, in quanto la Corte dei conti ha sempre ammesso la registrazione anche se la libera docenza è stata conseguita fra il decimo e l'undicesimo anno.

E poi perché proprio il tredicesimo anno? Questo è un termine arbitrario. Inoltre, potremmo avere il caso di colui che è bocciato al decimo anno e, in virtù di questo emendamento, può rimanere fino al tredicesimo.

ROFFI. L'ultimo comma si riferisce ad un caso diverso. È detto in esso che è trattenuto in servizio oltre il decimo anno, ma non oltre il tredicesimo, l'assistente la cui materia non sia stata compresa nel bando di esame di libera docenza indetto nell'anno in cui compia il decennio di servizio di ruolo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non possiamo mantenere in servizio per tre anni un assistente senza il titolo.

Supponiamo che al nono anno sia bandito il concorso alla libera docenza per quella materia e l'assistente sia bocciato. La vostra norma viene a coprire allora anche costui!

PRESIDENTE, *Relatore*. Io vorrei proprio raccomandare un maggior rigore nelle Università. Chi non riesce a prendere la docenza in dieci anni vuol dire che non ha lavorato...!

ROFFI. Potrebbe anche darsi che non fossero stati banditi concorsi negli ultimi cinque anni.

CODIGNOLA. Dichiaro comunque di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo, quindi, in votazione gli ultimi due commi e l'articolo 11 nel suo complesso.

(Sono approvati).

Passiamo ora all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura.

## ART. 12.

Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271.

Pongo in votazione tale articolo al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

## ART. 13.

L'articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonché ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente articolo 7.

Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.

La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio ».

L'onorevole Rivera propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La valutazione ai fini di carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data del conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio, dopo il compimento del biennio iniziale di prova ».

Che cosa è il « biennio iniziale di prova », onorevole Rivera?

RIVERA. Gli assistenti debbono essere confermati, dopo il biennio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lasciando tale dizione: « biennio iniziale di prova », si giungerebbe a totalizzare 6 anni prima del riconoscimento. È una innovazione grossa!

RIVERA. Non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Da parte degli onorevoli Codignola, Natta, Orlandi, Romita, Badini Confalonieri, Bignardi, è stato presentato, il seguente emendamento, sostitutivo pure dell'ultimo comma:

« La valutazione ai fini di carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e dell'articolo precedente, è disposta alla data del

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio ».

CODIGNOLA. Ritiriamo l'emendamento di cui si è data ora lettura.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo, quindi, in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Gli onorevoli Natta, Orlandi, Codignola, Romita, Bignardi, Badini Confalonieri, hanno altresì proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Agli assistenti di ruolo che non siano stati professori incaricati esterni è mantenuta, durante il periodo di prova, la retribuzione già acquisita in tale posizione ».

CODIGNOLA. Anche questo, onorevole Presidente, viene ritirato.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Rivera ha proposto all'articolo 13 il comma aggiuntivo seguente:

« Al professori universitari che, nel periodo di sospensione dei concorsi dovuta agli eventi bellici (1942-48) ricoprivano, nella qualifica di assistenti incaricati, posti di assistente di ruolo vacanti, è consentito di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riconoscimenti di cui ai precedenti commi, nonché quelli di cui al comma 2° dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

Onorevole Rivera, accadrebbe una vera rivoluzione, se si accettasse una norma del genere!

RIVERA. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Viene proposto, a questo punto, da parte degli onorevoli Codignola, Bignardi, Romita, Natta, Badini Confalonieri, Orlandi, un articolo aggiuntivo, il 13-bis. Ne do lettura:

« Alla legge 18 marzo 1958, n. 349, è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« Per gli anni accademici 1961-62, 1962-63 e 1963-64, sono istituiti rispettivamente 900, 800 e 800 posti di ruolo di assistente ordinario. La ripartizione dei posti stessi tra gli Istituti e le Cattedre di facoltà e delle Scuole è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o diploma, tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnanti, alla organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica. Nella assegnazione

dei posti è data precedenza agli Istituti che dispongono di attrezzature e che svolgono attività di ricerca. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione. Le proposte motivate saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

Onorevoli colleghi, sembrerebbe a me che, anche per gli assistenti ordinari, potrebbe farsi quanto già deciso in merito ai professori di ruolo. Si esaminerà l'eventuale aumento dei posti di ruolo in sede di discussione della legge sull'utilizzo dei fondi previsti dal Piano della scuola.

NATTA. Il che significa che l'emendamento viene lasciato in sospenso...

PRESIDENTE, *Relatore*. Esso dovrebbe essere ritirato nell'attuale sede, salvo a riproporlo in occasione della legge sull'utilizzo dei fondi del Piano della Scuola.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo successivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

## ART. 14.

Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.

(È approvato).

CODIGNOLA. Sull'articolo successivo, c'è il delicato problema del blocco degli assistenti straordinari. Data l'ora tarda e data l'importanza dell'argomento, propongo di rinviare la seduta.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non ci sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 12,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---